

(N. 391-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

· approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 aprile 1949 (V. Stampato N. 392)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 2 MAGGIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 22 giugno 1949

Concessione all'Ente per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E. N. D. S. I.)  
di un contributo a carico dello Stato di lire 650.000.000

ONOREVOLI SENATORI. — Col decreto 28 settembre 1944, n. 220, allo scopo di provvedere alla distribuzione gratuita alla popolazione civile di soccorsi inviati dall'American Relief for Italy, veniva creato un apposito ente morale denominato « Ente distribuzione dei soccorsi in Italia » (E. N. D. S. I.).

I compiti ad esso assegnati dal decreto istitutivo erano abbastanza limitati trattandosi della semplice distribuzione della parte di soccorsi che ad esso ente sarebbero stati assegnati dallo Stato Italiano, o che ad esso sarebbero pervenuti in seguito a lasciti e donazioni di altri Stati, enti, privati.

Tali compiti sono venuti però via via allargandosi sia per l'aumentato volume di quelle assegnazioni che per altre ragioni.

L'E. N. D. S. I. è stato infatti successivamente via via incaricato della distribuzione, secondo le intenzioni del donatore, delle merci assistenziali dovute ed acquistate da organizzazioni volontarie statunitensi qualificate secondo le norme dell'E. C. A.; e del ricevimento e consegna dei pacchi C. A. R. E. e di organizzazioni consimili; nonchè del ricevimento e consegna dei pacchi dono di provenienza Stati Uniti con l'etichetta U. S. A. Gift Package (accordo fra l'Italia e gli Stati

Uniti del 26 novembre 1948); della distribuzione con la particolare procedura della fida del bestiame bovino donato all'Italia dagli Stati Uniti e dei prodotti nati dal Bestiame (accordo fra l'E. N. D. S. I. e il Ministero agricoltura e foreste e Rifer Project Committée) della distribuzione del D. D. T. per la esecuzione della campagna antimalarica (accordo fra l'E. N. D. S. I. e l'Alto commissariato per l'igiene e la sanità); della raccolta di elementi e documentazioni sulle città italiane che vengono adottate da città degli Stati Uniti d'America e conseguente ricezione e distribuzione del materiale di soccorso inviato (iniziativa U. N. E. S. C. O.: della ricezione e distribuzione alle Università, Cliniche ed Ospedali Italiani ecc., di apparecchi scientifici, libri ecc., donati dagli U. S. A., dal Canada e dalla Svizzera (con accordi per qualche settore con il Ministero della pubblica istruzione); dell'assistenza all'espatrio e rimpatrio t. b. c. ospitati in sanatori esteri e conseguente collocamento in sanatori italiani di degenti rimpatriati (accordi fra E. N. D. S. I., servizio ospedalizzazione del Dono Svizzero e Alto commissariato per l'igiene e la sanità; dell'assistenza ed assegnazione dei fondi per i bambini madrinati da persone singole degli U. S. A. ed ospitati in istituti di beneficenza italiana (accordo E. N. D. S. I. - Italian Welfare League); del ricevimento e collocamento in opera del materiale necessario alla costruzione di baracche per alloggio di senza tetto, ospedali, ambulatori, scuole e chiese (lavori eseguiti dal Genio civile, in base agli accordi intervenuti fra E. N. D. S. I. e Ministero dei lavori pubblici); della consegna agli assegnatari degli alloggi di mobili e suppellettile domestica; del servizio a mezzo dell'Autoparco E. N. D. S. I. di trasporto bambini e viveri alle colonie estive; della distribuzione di autoambulanze a Comuni, ospedali ecc.; della collaborazione con altre organizzazioni di soccorso per la ricezione e distribuzione dei soccorsi.

La entità del complesso di tali compiti trova conferma, per ricordarne uno solo, nel numero delle istituzioni beneficate che per quanto si riferisce al solo treno dell'amicizia furono nel numero di 4975, con un numero di 253.015 famiglie beneficate; e nel valore

delle merci ritirate dai porti e distribuite, che ammontarono nell'anno 1948 a oltre 16 miliardi di lire.

In forza degli accordi fondamentali sopra richiamati, le spese per la distribuzione a partire dallo scarico nei porti di arrivo fino alla distribuzione debbono essere sopportati dallo Stato Italiano. Ed è perchè questa distribuzione veniva affidata all'E. N. D. S. I. che sino dal decreto istitutivo fondamentale veniva prevista la corresponsione di un contributo dello Stato. Col provvedimento presentato dal Governo approvato dalla Camera ed oggi all'esame del Senato tale contributo è stato determinato per l'esercizio 1948-1949 in 650 milioni di lire.

Concorre a determinare tale fabbisogno un debito verso agenzie estere in lire 175 milioni. Per il periodo 1° luglio 1948 (data di entrata in vigore dell'accordo di cooperazione economica) parte del servizio di prelevamento dai porti e consegna ai destinatari delle donazioni offerte dalle istituzioni volontarie americane è stato espletato dalle stesse istituzioni estere, che si avvalsero di agenzie estere; dal 1° gennaio 1949 per ragioni varie, non esclusa quella finanziaria, il Governo italiano ha ritenuto opportuno affidare il servizio esclusivamente ad un organismo italiano e questo è stato (per la convenzione 26 novembre 1948 già citata) l'E. N. D. S. I. Come detto a quelle agenzie vanno pagati 175 milioni sui 650.

Concorre a formare tale somma il pagamento di un debito - non afferente totalmente a questo solo esercizio - verso le Ferrovie dello Stato (200 milioni). Il decreto istitutivo del 1944 prevedeva il trasporto gratuito delle merci in esso contemplate: ma le discussioni sorte sui limiti di tale concessione, e la estensione dei compiti dell'E. N. D. S. I. oltre a quelli contemplati dal decreto istitutivo, dalla quale estensione derivava la necessità di una non facile discriminazione ai fini del diritto al trasporto gratuito, hanno indotto a disapplicare la concessione: nel che non è alcun danno per l'amministrazione statale ed è il vantaggio di una più esatta determinazione del costo dei servizi nonchè - forse anche - di un maggiore incentivo verso criteri di maggiore economia.

I residui 275 milioni si riferiscono agli altri oneri del servizio (carichi e scarichi, trasporti con automezzi, magazzinaggi, retribuzione al personale ecc.). E ove si consideri nel suo complesso la cifra e si tenga conto della quantità delle merci e del loro valore, il contributo proposto non appare eccessivo.

Per tali considerazioni la Commissione di finanza e tesoro ritiene che il disegno di legge meriti approvazione. L'osservanza con esso dell'articolo 81 della Costituzione non ha bisogno di essere confermata da questa Commissione, perchè nell'articolo 2 del testo proposto è indicata la copertura in parte delle

maggiori entrate risultanti da una nota di variazione al bilancio (3° provvedimento) approvata con legge 1° aprile 1949, n. 140.

Vuole invece ricordare la Commissione, richiamandosi ad un proprio voto, confortato dall'autorità del Senato e convalidato dall'impegno del Ministro del tesoro, che anche il bilancio di questo Ente dovrà a suo tempo essere comunicato al Parlamento.

Con questo richiamo essa invita il Senato a volere approvare il disegno di legge proposto.

ZOLI, relatore.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È concesso all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E. N. D. S. I.) un contributo a carico dello Stato di lire 650 milioni.

Detto contributo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1948-49.

### Art. 2.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate contenute nel terzo provvedimento di variazioni al bilancio, per l'esercizio finanziario 1948-49.

### Art. 3.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla conseguente variazione di bilancio.